



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

AREA RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Sezione Ricerca Scientifica
Unità Operativa: Convenzioni
Via Bogino 9 – 10123 Torino
Tel. 011 – 670.29.65
Fax 011 – 670.24.53
e.mail: convenzioni@rettorato.unito.it

Decreto Rettorale n. 307 del 23 aprile 2004

OGGETTO: Modifica al Regolamento delle prestazioni, dei contratti e delle convenzioni ex art. 66 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382.

IL RETTORE

Visto l'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 il quale consente alle Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica e didattica, di svolgere attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzione con enti pubblici e privati;

Visto il vigente regolamento delle prestazioni, dei contratti e delle convenzioni emanato in attuazione del citato art. 66 D.P.R. 382/80;

Visto, in particolare, l'art. 4 del citato regolamento il quale prevede la possibilità per l'amministrazione centrale di affidare studi, consulenze e ricerche ai centri di gestione autonoma;

Viste le richieste di estendere tale possibilità sia tra centri di gestione autonoma sia da parte dei centri di gestione autonoma all'amministrazione centrale;

Visto il vigente Statuto d'Ateneo;

Visto il vigente Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità;

Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2004;

Esaminato ogni opportuno elemento;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente Decreto, è in vigore il Regolamento delle prestazioni, dei contratti e delle convenzioni ex art. 66 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 come risulta dal testo allegato.

IL RETTORE

(Prof. Rinaldo BERTOLINO)

Visto: Il Dirigente
Claudio Borio

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI, DEI CONTRATTI E DELLE CONVENZIONI

ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina le attività di ricerca, di didattica e di consulenza svolte nell'Università a seguito di contratti o convenzioni stipulati con Enti pubblici o privati ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 11.07.1980, n.382, ovvero da organi e strutture dell'Università medesima. Sono inoltre disciplinate le attività svolte dall'Università ai sensi dell'Art.49 del T.U. delle leggi sull'Istruzione Superiore approvato con R.D. 31.08.1933, n.1592.

Ai fini di cui al presente Regolamento per attività di ricerca, di didattica e di consulenza per conto terzi si intendono quelle prestazioni eseguite dall'Università, avvalendosi delle proprie strutture, su commissione di enti pubblici o privati, che non rientrino nei doveri istituzionali dell'Università stessa, ed in cui l'interesse del committente sia prevalente.

L'esecuzione di tali prestazioni sarà affidata, di norma, ai Centri di Gestione autonoma (Dipartimenti, Facoltà, Centri InterDipartimentali, ecc.).

ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione

Rientrano altresì nell'ambito di applicazione del presente Regolamento:

a) i finanziamenti, anche erogati tramite contratti e convenzioni, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e degli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione di cui alla Legge 20.03.1975 n.70;

b) i contratti e le convenzioni relativi a programmi di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione Europea, anche riguardanti contributi per attività didattica e di formazione;

c) i contratti e le convenzioni stipulati con Ministeri, con Enti pubblici o morali (Regioni, Province, Comuni, Associazioni, Fondazioni), anche esteri o internazionali (FAO, Banca Mondiale, Organizzazione Mondiale della Sanità,), per lo svolgimento di programmi di ricerca, autonomamente proposti dai Centri di Gestione e da singoli docenti, a condizione che in tale attività risulti accertato, in maniera inequivocabile, il prevalente interesse dell'Università e che l'attività svolta sia pertinente ai fini istituzionali dell'Università. A tal fine il Consiglio del Centro di Gestione, in sede di esame della proposta, deve adeguatamente motivare, in merito alla non applicabilità del regolamento, il sussistere delle condizioni richieste. La decisione definitiva in merito all'esenzione del riparto spetta al Consiglio di Amministrazione soltanto nel caso di contratti e convenzioni di valore superiore a € 550.000 oneri fiscali esclusi. La cifra di € 550.000 può essere rivalutata con delibera del Consiglio di Amministrazione da allegare al presente Regolamento.

d) i contratti e le convenzioni stipulati con Enti privati, solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati, in presenza delle condizioni stabilite per la non applicabilità del Regolamento nei confronti di Enti pubblici (formulazione di un programma di ricerca da parte dell'Università, prevalente interesse dell'Università, attività eseguite pertinenti ai fini dell'Università). La decisione in merito alla non applicabilità spetta in questo caso al Consiglio di Amministrazione.

I contratti e le convenzioni di cui al punto b) sono soggetti ad un prelievo pari al 4% delle spese generali (overheads) così ripartito:

- 2% a favore del Bilancio dell'Università
- 2% a favore del Fondo Comune d'Ateneo

I contratti e le convenzioni di cui ai punti c) e d) sono soggetti ad un prelievo pari al 4% dell'intero ammontare così ripartito:

- 2% a favore del Bilancio dell'Università

- 2% a favore del Fondo Comune d'Ateneo

Non sono disciplinate dal presente regolamento le prestazioni ambulatoriali e i servizi di diagnosi e cura effettuati negli Istituti e Cliniche universitarie di ricovero e cura della Facoltà di Medicina e Chirurgia, anche se gestiti direttamente dall'Università.

Sono compresi nella presente regolamentazione l'organizzazione e lo svolgimento, su richiesta di Enti pubblici e privati, di corsi di formazione e di aggiornamento, che non rientrino tra quelli compresi nei compiti istituzionali dell'Università e che non siano rivolti al personale universitario.

ARTICOLO 3 - Tipologie di contratti e convenzioni

Il presente articolo disciplina i contratti e le convenzioni diversi da quelli di cui all'art. 2. Il presente regolamento prevede le seguenti tipologie di contratti e convenzioni:

a) contratti e convenzioni per progetti di ricerca e sviluppo, inclusa la sperimentazione di farmaci,

In tal caso si prevede:

- spese vive e spese generali della struttura: massimo 70% del totale
- bilancio dell'Università: 2% del totale
- Fondo comune d'Ateneo: 5% del totale compresi gli oneri previdenziali e assistenziali
- compenso al personale che collabora compresi gli oneri previdenziali e assistenziali: massimo 50% del totale

b) prestazioni professionali (analisi, prove e tarature incluse quelle che prevedono una certificazione ufficiale dei risultati di esperienze e misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture, anche senza formulazione di specifici pareri, visite, test, attitudinali, colloqui, ...) effettuate ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592

In tal caso si prevede:

- spese vive e spese generali della struttura: massimo 70% del totale
- bilancio Università: 2% del totale
- Fondo comune di Ateneo: 5% del totale comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali
- compenso al personale che collabora compresi gli oneri previdenziali e assistenziali: massimo 50% del totale

c) prestazioni di didattica concernenti la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze e ogni altra attività didattica e di formazione non rientrante nei compiti istituzionali dell'Università che comporti l'uso di strutture universitarie.

In tale caso si prevede:

- Spese vive (incluse docenze esterne e rimborsi viaggi): massimo 80 % del totale
- bilancio Università: 2% del totale
- Fondo comune di Ateneo: 5% del totale compresi gli oneri previdenziali e assistenziali
- Compenso al personale che collabora compresi gli oneri previdenziali e assistenziali: minimo 13 % del totale

d) prestazioni di didattica di cui al punto precedente qualora non implichi l'uso di strutture appartenenti all'Università e pertanto senza oneri per l'Università.

- Compenso al personale che esegue la prestazione compresi gli oneri previdenziali: massimo 93% del totale
- Centro di Gestione: minimo 7% del totale

e) prestazioni di consulenza concernenti studi a carattere monografico, formulazione di pareri su problemi tecnici, giuridici, economici, scientifici, editoriali... e attività progettuali (tipo expertise)

In tale caso si prevede:

- Compenso al personale che esegue la prestazione compresi gli oneri previdenziali: massimo 93% del totale
- bilancio Università: 2% del totale

- Centro di Gestione: minimo 5% del totale

f) cessione e concessione di risultati di ricerca, quale trasferimento di risultati già acquisiti di uno studio o di una ricerca. In tale caso si prevede:

- bilancio Università: 2% del totale

- Fondo Comune di Ateneo: 5% del totale comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali

- al Centro di gestione, comprensivo delle spese vive per eventuale aggiornamento del risultati: 93% del totale

ARTICOLO 4

E' inoltre previsto dal presente Regolamento l'affidamento di studi, consulenze, ricerche tra Centri di Gestione Autonoma e con l'Amministrazione Centrale.

In tal caso si prevede:

a) spese vive per l'espletamento dell'incarico, incluse le prestazioni di soggetti esterni all'amministrazione e i rimborsi;

b) compensi al personale universitario che esegue la prestazione.

L'affidamento avviene mediante accordi scritti che prevedano:

1) La specifica degli obiettivi.

2) La descrizione analitica delle risorse materiali ed umane necessarie al conseguimento degli obiettivi con indicazione, anche forfettaria, dei costi preventivati compresi i compensi al personale.

3) La suddivisione del lavoro in fasi temporali predefinite.

4) Le modalità e i tempi di trasferimento finanziario per far fronte alle spese preventivate.

5) La validità degli accordi deve essere di norma comprovata oltre che da esigenze di servizio anche da valide comparazioni con offerte funzionalmente equivalenti avanzate da ditte o professionisti esterni all'Università. La crescita professionale del personale coinvolto dall'accordo è comunque un elemento di merito.

Chi richiede l'incarico segue, senza compenso, le fasi esecutive del progetto e ne sanziona l'accettabilità da parte degli organi di governo.

ARTICOLO 5 – Determinazione dei corrispettivi

Nella determinazione dei corrispettivi per l'esecuzione delle attività previste nell'art. 3 si dovrà tenere conto delle seguenti voci:

a) del costo sostenuto dal Centro di Gestione per l'impiego di materiale di consumo e l'acquisto di libri e di nuove apparecchiature tecnico-scientifiche;

b) delle spese per prestazioni professionali esterne e per borse di studio

c) delle spese di viaggio e missione del personale per l'esecuzione della prestazione;

d) della quota di ammortamento delle apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche necessarie per l'esecuzione della prestazione;

e) delle persone e del tempo necessario ad effettuare la prestazione da parte del personale docente e tecnico-amministrativo. Per quanto riguarda i minimi orari si fa riferimento alle tabelle deliberate dal Consiglio di amministrazione;

f) di altri eventuali elementi di costo specificamente riconducibili all'effettuazione della prestazione;

g) delle spese di carattere generale sostenute dall'Università nella misura fissata nell'art.3.

I corrispettivi richiesti al committente e le tariffe applicate sono stabiliti dal Consiglio del Centro di Gestione.

Per la determinazione delle tariffe delle prestazioni rese ai sensi dell'Art. 49 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, si potrà fare riferimento a quelle vigenti presso gli enti locali territoriali, alle organizzazioni professionali e a quelle vigenti presso gli enti locali territoriali, alle

organizzazioni e/o ordini professionali e a quelle determinate sulla base di disposizioni normative di carattere generale. Le tariffe, vanno comunque aggiornate, annualmente secondo l'indice ISTAT.

I residui che dovessero risultare disponibili a seguito dei limiti della ripartizione di cui al precedente articolo 3 e delle minori spese sostenute, nonché a seguito di rinuncia ai compensi da parte del personale di cui al successivo art. 5, devono essere destinati all'acquisto di materiale didattico e scientifico, alla valorizzazione dei risultati e alle spese di funzionamento del centro di gestione che ha eseguito le prestazioni di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 6 - Compensi al personale

Il personale docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo che collabora all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente regolamento, è compensato secondo i seguenti coefficienti di proporzionalità:

- personale docente delle due fasce e professori incaricati: 3.
- personale del ruolo dei ricercatori e degli assistenti ad esaurimento e personale tecnico-amministrativo a partire dalla settima qualifica funzionale: 2
- personale tecnico-amministrativo dalla prima alla sesta qualifica funzionale: 1,5.

Per le persone che assumono responsabilità in proprio, sottoscrivendo la relazione finale (qualunque sia la categoria di appartenenza), i valori dei coefficienti di proporzionalità delle relative categorie sono aumentati di una unità.

Inoltre i compensi debbono tenere conto della percentuale di impegno temporale nella ricerca. Quindi i compensi dovranno essere così calcolati:

- si considera la somma complessiva del compenso relativo alla ricerca;
 - si considerano i coefficienti di proporzionalità delle varie categorie, aumentati di un punto per chi firma il rapporto di ricerca;
 - si calcola la percentuale di impegno temporale nella ricerca;
 - si moltiplicano i coefficienti per la percentuale di impegno;
 - si sommano tutti i valori così conseguiti;
 - si divide il compenso totale per la somma calcolata nel punto precedente ottenendo, in tal modo, una unità di peso totale;
 - i compensi, per ogni persona, saranno calcolati moltiplicando l'unità di peso totale per il coefficiente di proporzionalità a lui associato e per la percentuale di impegno temporale nell'attività.
- Il personale tecnico e amministrativo che collabora all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Regolamento, deve essere preferibilmente individuato tra il personale che opera a tempo pieno.

Per le prestazioni effettuate in modo routinario e per le quali non è possibile identificare a priori gli esecutori, la suddivisione dei compensi al personale verrà effettuata sulla base di una delibera del Centro di Gestione interessato.

I compensi di cui al presente comma vengono liquidati al personale trimestralmente e non sono cumulabili con quelli relativi alla prestazione di lavoro straordinario.

ARTICOLO 7

Qualora la convenzione o il contratto coinvolga più Centri di Gestione, essa dovrà indicare la struttura cui affrisce amministrativamente e contabilmente la gestione della convenzione o del contratto, ferma restando la possibilità, da indicare in convenzione, del frazionamento del corrispettivo e della conseguente gestione tra le strutture partecipanti.

ARTICOLO 8

Come previsto dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, la competenza all'approvazione e alla stipula delle convenzioni e contratti è, rispettivamente, del Consiglio del Centro di Gestione e del Direttore, Presidente o Preside, qualora le convenzioni e contratti siano conformi agli schemi tipo approvati dal Consiglio di Amministrazione. La conformità si intende riferita ai contenuti sostanziali della convenzione e non all'aspetto formale, fermi restando gli aspetti non derogabili fissati dal Consiglio di Amministrazione. In caso di non conformità le convenzioni e contratti sono sottoposti ad approvazione del Consiglio di Amministrazione e stipulati dal Rettore.

Sono comunque riservate alle competenze del Consiglio di Amministrazione e del Rettore le convenzioni quadro, quelle di carattere generale e quelle concernenti l'attività didattica istituzionale dell'ateneo.

ARTICOLO 9 – Proprietà dei risultati

I contratti e le convenzioni di cui al presente regolamento dovranno sempre indicare a quale dei due enti spetta la proprietà dei risultati delle ricerche, fermo restando che deve essere in ogni modo garantita, salvo casi eccezionali da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, la possibilità per l'Università di utilizzare i risultati medesimi per i propri fini scientifici e didattici istituzionali nonché di pubblicarli e/o comunicarli a convegni, congressi, seminari, etc.